

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2626

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**MADIA, BERLINGHIERI, BOLDRINI, BONOMO, BRAGA, BRUNO BOS-
SIO, CAMPANA, CANTINI, CARLA CANTONE, CARNEVALI, CENNI,
CIAMPI, DI GIORGI, GRIBAUDO, INCERTI, LA MARCA, LORENZIN,
MURA, NARDI, PEZZOPANE, PICCOLI NARDELLI, PINI, POLLA-
STRINI, PRESTIPINO, QUARTAPELLE PROCOPIO, ROTTA, SCHIRÒ,
SENSI, SERRACCHIANI**

Norme per lo sviluppo dell'imprenditoria femminile

Presentata il 4 agosto 2020

ONOREVOLI COLLEGHI ! – L'insufficiente presenza di donne nell'imprenditoria è una questione di grande attualità a livello globale. L'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico e altre istituzioni economiche dedicano al tema rapporti e studi che pongono in rilievo il potenziale di sviluppo dell'economia che rappresenterebbe il pieno coinvolgimento delle donne nell'attività di impresa.

Sulla questione la situazione italiana registra ancora il perdurare di ritardi. Le imprese a guida femminile sono solo il 21,93 per cento del totale di quelle iscritte nel registro delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Ancora inferiore è il dato relativo alle *start-up* innovative a prevalenza femminile (13,5 per cento del totale), a dimostrazione che le donne non sono attualmente in grado di

sfruttare le opportunità offerte dalla trasformazione digitale in corso.

La questione della scarsa partecipazione delle donne alla vita di impresa nella nostra economia è risalente agli anni passati, infatti le prime normative in materia sono state approvate negli anni settanta del secolo scorso. A livello nazionale, dopo una lunga discussione fu approvata la legge 25 febbraio 1992, n. 215, che per anni fornì un quadro di intervento importante anche grazie all'azione dei comitati per l'imprenditoria femminile promossi da Unioncamere. Questa legge – che ebbe un importante successo nei primi anni di applicazione – fu progressivamente sostituita da criteri di premialità inseriti nelle successive normative.

La realtà attuale ha, tuttavia, posto la questione dell'imprenditoria femminile sotto una diversa angolatura e, in particolare,

l'innovazione tecnologica ha creato ulteriori differenziazioni sulla questione.

I dati – a livello nazionale e internazionale – segnalano che sono ancora troppo poche le donne che scelgono di creare un'impresa, di avviare una *start-up* e di intraprendere studi scientifici ed è anche per questo che si spiega l'attenzione al tema da parte dell'Unione europea e dei singoli Stati membri che negli ultimi anni hanno avanzato proposte e programmi su tale tema. Esempi in questo senso sono i programmi svedese e tedesco per portare le donne imprenditrici nelle scuole e quelli irlandesi per promuovere le *start-up* a vocazione femminile e per celebrare la Giornata nazionale dell'imprenditoria femminile. E, ancora, guardando oltre i confini europei, si ricorda l'iniziativa canadese che dedica fondi al finanziamento di *start-up* tecnologicamente avanzate in questa materia.

La disparità della presenza femminile nell'imprenditoria è stata, inoltre, ulteriormente aggravata a causa dell'emergenza da COVID-19 che ha avuto un impatto rilevante sulla componente femminile del mondo del lavoro in generale e, in particolare, dell'impresa.

È questo lo scenario in cui si inserisce la presente proposta di legge, partendo dalla precedente esperienza legislativa e amministrativa e cercando di applicarla alla situazione attuale. L'obiettivo prioritario è affrontare – e aggiornare – un tema che mantiene tutta la sua attualità e definire un insieme di strumenti capaci di intervenire su aspetti quali la nascita di imprese, l'assistenza all'attività imprenditoriale, uno specifico supporto alle *start-up* a elevato contenuto tecnologico e la diffusione delle iniziative intraprese a livello regionale.

La presente proposta di legge si compone di nove articoli:

l'articolo 1 stabilisce le finalità generali dell'intervento normativo in materia di imprenditoria femminile;

l'articolo 2 individua le singole tipologie di iniziative finanziabili che saranno specificate negli articoli successivi;

l'articolo 3 definisce il concetto di impresa femminile;

l'articolo 4 istituisce il Fondo nazionale per il sostegno dell'imprenditoria femminile, di seguito «Fondo», destinato a promuovere e a rafforzare la partecipazione femminile al sistema produttivo del nostro Paese e a diffondere i valori dell'imprenditoria femminile. Il Fondo, istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, ha una dotazione finanziaria pari a 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020;

l'articolo 5 prevede che a valere sulle disponibilità del Fondo possano essere concessi contributi per la creazione e per il rafforzamento delle imprese femminili sotto forma di contributi a fondo perduto e di finanziamenti a tasso zero da affiancare a percorsi di assistenza tecnico-gestionale e di *mentoring*;

l'articolo 6 prevede incentivi per le imprese femminili innovative a valere sulle disponibilità del Fondo e del Fondo di sostegno al *venture capital*, istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 209, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

l'articolo 7 prevede che le risorse del Fondo siano utilizzate anche per evidenziare il valore dell'imprenditoria femminile nella società, per promuovere le imprese formate da donne e per incentivare la formazione e l'occupazione delle donne nei nuovi mestieri e nelle competenze emergenti;

l'articolo 8 istituisce il Comitato nazionale per l'imprenditoria femminile. Tra i suoi compiti vi sono la promozione di analisi economiche e sociologiche sul tema, l'indirizzo sui programmi e sulle iniziative sottoposti al finanziamento del Fondo e la proposta per atti di carattere legislativo e amministrativo. I componenti del Comitato sono nominati dal Ministro dello sviluppo economico e durano in carica tre anni;

l'articolo 9 prevede una relazione annuale del Ministro dello sviluppo economico alle Camere e un decreto dello stesso Ministro che stabilisce le modalità di gestione e di ripartizione delle risorse del Fondo.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità generali)

1. Al fine di incentivare il contributo, quantitativo e qualitativo, dell'imprenditoria femminile allo sviluppo economico e sociale del Paese, la presente legge reca disposizioni per promuovere i valori del lavoro e dell'imprenditorialità tra la popolazione femminile e per diffondere e rafforzare le imprese femminili.

Art. 2.

(Iniziative)

1. In particolare, le disposizioni della presente legge prevedono la promozione delle seguenti iniziative:

a) interventi di carattere finanziario per sostenere gli investimenti e per consolidare la struttura finanziaria e patrimoniale delle imprese femminili, con specifica attenzione ai settori dell'alta tecnologia;

b) programmi e iniziative per la diffusione di una cultura imprenditoriale tra la popolazione femminile;

c) programmi di formazione e di orientamento professionale destinati alle donne, tenendo conto delle indicazioni sulla presenza femminile espresse a livello di Unione europea e nazionale.

2. Al fine di assicurare l'efficacia e l'aderenza delle iniziative di cui al comma 1 ai bisogni e alle caratteristiche dei singoli territori, esse sono realizzate mediante forme di collaborazione tra lo Stato e le regioni, anche prevedendo il cofinanziamento delle stesse iniziative, nonché mediante forme di collaborazione con altri soggetti interessati, quali il sistema camerale e i relativi comitati per l'imprenditoria femminile.

Art. 3.

(Definizione di impresa femminile)

1. Ai fini della presente legge per impresa femminile si intendono:

a) le società cooperative e le società di persone costituite da una percentuale di donne almeno pari al 60 per cento;

b) le società di capitali le cui quote di partecipazione sono detenute in misura almeno pari a due terzi da donne e i cui organi di amministrazione sono costituiti in misura almeno pari a due terzi da donne;

c) le imprese individuali gestite da donne operanti nei settori dell'industria, dell'artigianato, dell'agricoltura, del commercio, del turismo e dei servizi.

Art. 4.

(Fondo nazionale per il sostegno dell'imprenditoria femminile)

1. Nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito il Fondo nazionale per il sostegno dell'imprenditoria femminile, di seguito denominato « Fondo », destinato, in conformità a quanto disposto dalla presente legge, a promuovere lo sviluppo delle imprese femminili e a diffondere i valori dell'imprenditoria femminile.

2. La dotazione finanziaria del Fondo è pari a 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.

Art. 5.

(Contributi per la creazione e il rafforzamento delle imprese femminili)

1. A valere sulle disponibilità del Fondo, possono essere concessi:

a) contributi a fondo perduto fino a un massimo di 25.000 euro a donne in stato di disoccupazione di qualsiasi età per la creazione di imprese individuali o di attività libero-professionali;

b) contributi fino a un massimo di 125.000 euro, dei quali il 50 per cento a

fondo perduto e il 50 per cento con finanziamenti a tasso zero, per la creazione di imprese femminili;

c) contributi a fondo perduto fino a un massimo dell'80 per cento della media del capitale circolante degli ultimi tre esercizi per il rafforzamento delle imprese femminili costituite da almeno trentasei mesi.

2. A valere sulle disponibilità del Fondo è, altresì, previsto il finanziamento di percorsi di assistenza tecnico-gestionale e di supporto in favore delle donne che beneficino dei contributi di cui al comma 1, al fine di assicurare l'impiego ottimale di tali contributi.

3. Gli interventi di cui ai commi 2 e 3 sono previsti ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013.

Art. 6.

(Incentivi per le imprese femminili innovative tecnologicamente avanzate)

1. A valere sulle disponibilità del Fondo e del Fondo di sostegno al *venture capital*, istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 209, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, possono essere finanziati interventi sotto forma di partecipazione al capitale di *start-up* femminili innovative in settori a elevata tecnologia e in settori individuati in conformità agli indirizzi strategici nazionali.

Art. 7.

(Azioni per la diffusione della cultura e della formazione imprenditoriali femminili)

1. A valere sulle disponibilità del Fondo, è prevista la realizzazione delle seguenti azioni:

a) programmi e iniziative per evidenziare il valore dell'imprenditoria femminile nella società e per diffondere e promuovere una cultura imprenditoriale tra le donne;

b) programmi di orientamento e di formazione finalizzati alla realizzazione di percorsi di studio e di professioni tipiche

dell'economia digitale in cui la presenza femminile deve essere adeguata alle indicazioni dell'Unione europea e nazionali;

c) azioni di supporto a iniziative imprenditoriali femminili, anche attraverso la prestazione di specifici servizi di assistenza, di accompagnamento e di creazione di una rete di relazioni.

Art. 8.

(Comitato nazionale per l'imprenditoria femminile)

1. Ai fini di cui alla presente legge è istituito, presso il Ministero dello sviluppo economico, il Comitato nazionale per l'imprenditoria femminile, di seguito denominato « Comitato ».

2. Il Comitato:

a) propone le linee di indirizzo per l'utilizzo delle risorse del Fondo;

b) conduce analisi economiche, statistiche e giuridiche sulla questione di genere nel settore imprenditoriale;

c) formula raccomandazioni relative allo stato della legislazione e dell'azione amministrativa, nazionale e regionale, in materia di imprenditoria femminile e, in generale, sui temi della presenza femminile nel settore imprenditoriale e nell'economia;

d) contribuisce alla predisposizione della relazione annuale di cui all'articolo 9, comma 1.

3. I componenti del Comitato sono individuati tra esperti in materie giuridiche, economiche e finanziarie inerenti alle tematiche di cui alla presente legge. È prevista, altresì, la presenza di un rappresentante della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e di un rappresentante dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

4. I componenti del Comitato, stabiliti nel numero massimo di cinque, svolgono la

propria attività a titolo gratuito e durano in carica tre anni.

5. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono nominati i componenti del Comitato e sono stabiliti i compiti e gli ambiti di intervento del medesimo Comitato, tenuto conto di quanto disposto dal comma 2.

Art. 9.

(Relazione alle Camere e disposizioni finali)

1. Il Ministro dello sviluppo economico presenta ogni anno alle Camere una relazione sull'attuazione della presente legge e sulle possibili misure da adottare per risolvere le problematiche relative alla partecipazione delle donne alla vita economica e imprenditoriale del Paese.

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di gestione e la ripartizione delle risorse del Fondo tra i diversi interventi, nonché i soggetti beneficiari e i criteri per la concessione delle medesime risorse, comprese le azioni di controllo e di monitoraggio.



18PDL0112640